

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2000

relativa alla certificazione sanitaria per le importazioni di api/alveari, api regine e loro nutrici in provenienza da paesi terzi

[notificata con il numero C(2000) 1966]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/462/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 17 e 18, considerando quanto segue:

- (1) I paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano importazioni nella Comunità di api/alveari o api regine (con nutrici) devono essere stabiliti conformemente alle disposizioni della direttiva 92/65/CEE. L'autorizzazione si applica a tutti i paesi terzi.
- (2) Per le importazioni nella Comunità di api/alveari, api regine e loro nutrici conformemente alle disposizioni della direttiva 92/65/CEE deve essere stabilito un certificato sanitario.
- (3) In caso di malattie nuove o esotiche devono essere adottate misure supplementari.
- (4) La direttiva 96/93/CEE del Consiglio<sup>(3)</sup> stabilisce norme in materia di certificazione necessarie ai fini di una corretta certificazione e della prevenzione delle frodi. Occorre assicurarsi che le norme e i principi applicati dai funzionari autorizzati dei paesi terzi offrano garanzie equivalenti a quelle previste da detta direttiva.

- (5) Viene qui istituito un nuovo regime di certificazione, la cui attuazione richiederà un certo periodo di tempo.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di api (*Apis mellifera*)/alveari, api regine e loro nutrici in provenienza da paesi terzi solo se conformi alle garanzie richieste nel certificato sanitario redatto secondo il modello riportato nell'allegato della presente decisione.

### Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° novembre 2000.

### Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 52.

<sup>(2)</sup> GU L 117 del 24.5.1995, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU L 13 del 16.1.1997, pag. 18.

## ALLEGATO

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER API/ALVEARI, API REGINE E LORO NUTRICI DESTINATI AD ESSERE SPEDITI NELLA COMUNITÀ EUROPEA**

**Nota per l'importatore:** Il presente certificato è ad esclusivo uso veterinario e deve scortare la spedizione fino al posto di ispezione frontaliero.

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	<b>CERTIFICATO SANITARIO</b>
	N.  Originale <sup>(1)</sup>
	2. Paese di origine
3. Destinatario (nome e indirizzo completi)	4. AUTORITÀ COMPETENTE
	5. Indirizzo — dell'azienda di origine  — dell'azienda di destinazione
6. Luogo di carico	
7. Mezzo di trasporto <sup>(2)</sup>	
8. Specie	
9. Numero di api/alveari o api regine (con nutrici) <sup>(3)</sup>	
10. Identificazione della partita	

<sup>(1)</sup> Presentare un certificato distinto per ciascuna partita; una copia dell'originale deve scortare la spedizione fino alla destinazione originaria; il periodo di validità è di dieci giorni.

<sup>(2)</sup> Indicare il numero di immatricolazione del veicolo o del container e l'eventuale numero di sigillo.

<sup>(3)</sup> Cancellare la dicitura inutile.

**11. ATTESTATO <sup>(1)</sup>**

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che:

- 1) le api (*Apis mellifera*)/gli alveari o le api regine con nutrici sopra indicati:
  - a) provengono da un apiario di allevamento sottoposto a sorveglianza e controllo da parte dell'autorità competente;
  - b) non provengono da una zona oggetto di un divieto connesso al manifestarsi di peste americana e vigente per almeno 30 giorni a decorrere dall'ultimo caso constatato e dalla data in cui tutti gli alveari situati in un raggio di 3 km sono stati controllati dall'autorità competente e tutti gli alveari infetti sono stati bruciati oppure trattati, ispezionati e giudicati soddisfacenti dalla suddetta autorità;
  - c) appartengono ad alveari o provengono da alveari da cui negli ultimi 30 giorni sono stati prelevati campioni di favi e sottoposti, con esito negativo, ad una prova per l'accertamento della peste americana secondo le prescrizioni contenute nel manuale delle norme diagnostiche dell'O.I.E.;
  - d) sono stati sottoposti a ispezione in data odierna e non presentano segni o sintomi di malattia o di infestazioni.
- 2) Il materiale da imballaggio e i prodotti di accompagnamento provengono direttamente dall'apiario di allevamento destinato all'esportazione e non sono stati a contatto con api o favi di covata malati né con altri prodotti o materiali contaminati o estranei all'apiario di esportazione.

Fatto a Bruxelles, ..... il .....

.....  
(firma del funzionario responsabile) <sup>(2)</sup>

Timbro <sup>(2)</sup>

.....  
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

<sup>(1)</sup> Completare entro 24 ore dal carico.

<sup>(2)</sup> Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.